

DARIO DELLACROCE & ASSOCIATI

DOTTORI COMMERCIALISTI

Dario Dellacroce
dottore commercialista
revisore contabile
consulente del giudice

Alberto Miglia
dottore commercialista
revisore contabile
consulente del giudice

Monica Quaglia
dottore commercialista
revisore contabile

via Orazio Antinori n. 6
10128 TORINO

Telefono 011-50.91.524

Telefax 011-50.91.535

E-mail: info@ddea.it

Ai Signori Clienti

LORO SEDI

Circolare n. 12 del 31 luglio 2019

IN EVIDENZA: proroga di ferragosto versamenti, sospensione feriale, guida ISA, aggiornamenti corrispettivi telematici

INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI

1. ADEMPIMENTI FISCALI E DICHIARATIVI	2
1.1. "PROROGA DI FERRAGOSTO" E VERSAMENTI SOSPESI FINO AL 20/08/19	2
1.2. PRINCIPALI SCADENZE LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2019.....	3
1.3. LA GESTIONE DELLE CASSE PREVIDENZIALI PROFESSIONALI	4
1.4. CORRISPETTIVI TELEMATICI: STRUMENTI E PERIODO TRANSITORIO	6
2. ADEMPIMENTI CONTABILI	9
3. AGGIORNAMENTI LUGLIO 2019.....	13
3.1. SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI DAL 1° AGOSTO	13
3.2. NUOVI LIMITI PER LA NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO NELLE SRL	15
3.3. DEDUCIBILITA' DELLE PERDITE DA CREDITI PRESCRITTI	17
3.4. FORFETTARI E RIPARTIZIONE DETRAZIONE FAMILIARI A CARICO.....	18
3.5. LETTERE DI COMPLIANCE REDDITI ESTERI 2016	19
3.6. GUIDA INDICATORI SINTETICI DI AFFIDABILITA' (ISA)	19
3.7. CHIARIMENTI FATTURE ELETTRONICHE.....	20
3.8. INDICE ISTAT	20

Restiamo a Vostra completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito a quanto sopra indicato.

Cordiali saluti.

Dario Dellacroce & Associati

1. ADEMPIMENTI FISCALI E DICHIARATIVI

1.1. “PROROGA DI FERRAGOSTO” E VERSAMENTI SOSPESI FINO AL 20/08/19

Da alcuni anni a questa parte è operativa la cosiddetta “*proroga di Ferragosto*”, ossia la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari la cui scadenza originaria è fissata dal 1° al 20 agosto: questi possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese.

Detto rinvio dei termini di pagamento avviene senza alcuna maggiorazione rispetto a quanto originariamente dovuto e riguarda i versamenti da effettuarsi ai sensi degli articoli 17 e 20, comma 4 del D.Lgs. 241/1997, ovvero imposte, contributi Inps e altre somme a favore di Stato, Regioni, Comuni o enti previdenziali, nonché ritenute e versamenti dei premi Inail.

I pagamenti da effettuarsi con altre modalità – come nel caso di utilizzo del modello F23 (ad esempio, per versare imposta di registro, catastale, bollo, etc.) – sono dovuti alle prescritte scadenze, senza beneficiare della presente proroga.

A titolo puramente esemplificativo si indicano alcuni adempimenti e versamenti la cui scadenza originaria è fissata in una data compresa tra il 1° agosto e il 20 agosto 2019 e che, per effetto della citata proroga, slittano al 20 agosto 2019.

ritenute Irpef operate nel mese di luglio
versamento debito Iva mese di luglio (per contribuenti con liquidazioni mensili)
Versamento del debito Iva secondo trimestre (per contribuenti con liquidazioni trimestrali)
versamento contributi previdenziali Inps e assistenziali Inail
fatturazione differita per le consegne o le spedizioni di beni avvenute nel mese di luglio

Si rammenta che il D.L. 34/2019 ha disposto la proroga al 30 settembre 2019 delle imposte derivanti dalle dichiarazioni fiscali (redditi, Irap e Iva) che hanno scadenza tra il 30 giugno ed il 30 settembre, per i soggetti nei confronti dei quali sono stati approvati gli Isa e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito. Tale proroga è estesa anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ex articoli 5, 115 e 116, Tuir, aventi i requisiti di cui sopra.

o o o

1.2. PRINCIPALI SCADENZE LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2019

Di seguito si evidenziano i principali adempimenti fiscali dei mesi di luglio/agosto/settembre 2019, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7 del D.L. 70/2011.

Si ricorda, inoltre, che da alcuni anni è operativa la cosiddetta "proroga di Ferragosto", ossia la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari la cui scadenza originaria è fissata dal 1° al 20 agosto.

Si rende noto che per effetto della approvazione del Decreto Crescita le scadenze delle imposte per i soggetti Isa sono spostate al 30 settembre senza sanzioni né interessi, di sotto la tabella riassuntiva.

VERSAMENTO SALDO IMPOSTE 2018 E PRIMO ACCONTO 2019	
Persone fisiche non titolari di partita Iva – UNICA RATA	
Senza maggiorazione	1° luglio
Con maggiorazione dello 0,4%	31 luglio
Persone fisiche non titolari di partita Iva – PAGAMENTO RATEALE a partire dal 1° luglio	
1° rata	1° luglio
2° rata	31 luglio
3° rata	2 settembre
4° rata	30 settembre
5° rata	31 ottobre
6° rata	2 dicembre
Persone fisiche titolari di partita Iva – UNICA RATA	
Senza maggiorazione	30 settembre
Persone fisiche titolari di partita Iva – PAGAMENTO RATEALE	
1° rata	30 settembre
2° rata	16 ottobre
3° rata	18 novembre
Persone fisiche non titolari di partita Iva collegate a soggetti Isa – PAGAMENTO RATEALE	
1° rata	30 settembre
2° rata	31 ottobre
3° rata	2 dicembre
Società di persone e associazioni di cui all'articolo 5, Tuir	
Senza maggiorazione	30 settembre
Società di capitale – senza maggiorazione	
Bilancio approvato entro 120/180 giorni dalla chiusura del bilancio	30 settembre
VERSAMENTO SECONDO ACCONTO IMPOSTE 2019	
Per tutti	2 dicembre

o o o

1.3. LA GESTIONE DELLE CASSE PREVIDENZIALI PROFESSIONALI

Recentemente alcune Casse di Previdenza hanno stabilito che l'invio della dichiarazione obbligatoria del reddito professionale prodotto nell'anno 2018 possa avvenire entro termini dilazionati rispetto ai termini regolamentati, a seguito della proroga del termine di versamento delle imposte dirette in favore dei soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli Isa. Si consiglia, in ogni caso, di fare sempre riferimento al sito *web* dei vari Enti, al fine di poter raccogliere eventuali indicazioni e aggiornamenti.

Nella tabella che segue si pubblicano le informazioni basilari delle principali Casse di Previdenza, con l'indicazione della scadenza di presentazione della dichiarazione annuale e delle scadenze relative ai versamenti.

Categoria	Sito di riferimento	Termine invio	Termine di versamento saldo 2018
Attuari, chimici, geologi, dottori agronomi e dottori forestali	www.epap.it	Modello 2/19 entro il 31 luglio 2019 in via telematica (entro il 30 settembre 2019 per chi rientra nella proroga delle dichiarazioni)	1° acconto entro il 5 aprile 2019, 2° acconto entro il 5 agosto 2019 e saldo entro il 15 novembre 2019 con facoltà di suddividere ciascuno dei 3 pagamenti in 2 rate
Agrotecnici e Periti agrari	www.enpaia.it	Comunicazione reddituale entro il 30 dicembre 2019 in via telematica	30 ottobre 2019 oppure rateizzazione fino a 3 anni
Avvocati	www.cassaforense.it	Modello 5/2019 entro il 30 settembre 2019 in via telematica	1° rata entro il 30 settembre 2019 e 2° rata entro il 31 dicembre 2019
Biologi	www.enpab.it	Modello 1.2019 entro il 30 settembre 2019	1° rata entro il 15 ottobre 2019 e 2° rata entro il 30 dicembre 2019
Consulenti del lavoro	www.enpacl.it	Modello 19/red entro il 30 settembre 2019 da inviare telematicamente	30 settembre 2019 oppure rateizzazione
Dottori commercialisti ed esperti contabili	www.cnpadc.it	Modello A/19 entro il 15 novembre 2019 da inviare telematicamente tramite il servizio SAT PCE	15 dicembre 2019 oppure in 4 rate (15 dicembre 2019 – 31 marzo 2020 – 30 giugno 2020 – 30 settembre 2020)

Dottori commercialisti ed esperti contabili (Cassa ragionieri)	www.cassaragionieri.it	Modello A/19 entro il 31 luglio 2019 in via telematica	Acconto entro il 16 settembre 2019 e saldo entro il 16 dicembre 2019
Farmacisti	www.enpaf.it	Non prevista	Già versati nel corso del 2018
Geometri	www.cassageometri.it	Quadro RR sezione III del modello Redditi 2019 Persone fisiche entro il 30 novembre 2019 in via telematica	Secondo le scadenze di versamento delle imposte ovvero anche mediante rateizzazione
Giornalisti	www.inpgi.it	Modello RED-GS entro il 31 luglio 2019 in via telematica (per iscritti alla gestione INPGI 2 termine al 30 settembre 2019 per chi rientra nella proroga delle dichiarazioni)	31 ottobre 2019 oppure in 3 rate (31 ottobre 2019 – 30 novembre 2019 – 30 dicembre 2019)
Infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia	www.enpapi.it	Modello UNI/2019 entro il 10 settembre 2019 in via telematica	In 6 rate di cui l'ultima a saldo entro il 10 dicembre 2019
Ingegneri, architetti	www.inarcassa.it	Modello DICH/2019 entro il 31 ottobre 2019 in via telematica	31 dicembre 2019 oppure in 3 rate a marzo, luglio e novembre 2020
Medici, odontoiatrici	www.empam.it	Modello D/2019 per la quota B entro il 30 settembre 2019 in via telematica o con raccomandata	Saldo quota B: 31 ottobre 2019 oppure in 2 rate o in 5 rate
Notai	www.cassanotariato.it	Non prevista	Il contributo mensile va pagato entro la fine del mese successivo a quello di competenza
Periti industriali	www.eppi.it	Modello EPPI 03/18 entro il 30 settembre 2019 in via telematica	Acconti entro il 15 dicembre 2018 e il 15 aprile 2019 e saldo entro il 30 settembre 2019
Psicologi	www.enpap.it	Modello redditi Ord. entro il 01 ottobre 2019 in via telematica	Acconto entro il 1° marzo 2019 e saldo entro il 1° ottobre 2019
Veterinari	www.enpav.it	Modello 1/2019 entro il 30 novembre 2019 in via telematica	29 febbraio 2020

o o o

1.4. CORRISPETTIVI TELEMATICI: STRUMENTI E PERIODO TRANSITORIO

L'avvio della fase “*telematica*” della certificazione delle operazioni Iva è decollato ufficialmente lo scorso 1° gennaio 2019, con l'obbligo generalizzato di utilizzare la fattura elettronica. Dal prossimo 1° gennaio 2020, invece, scatterà l'obbligo indistinto di memorizzare e trasmettere i corrispettivi giornalieri; tale onere è stato anticipato al 1° luglio 2019 per i soggetti con un volume d'affari 2018 superiore a 400.000,00= Euro.

Con l'approssimarsi di tale scadenza era emersa la impossibilità di riuscire a fornire e installare i c.d. registratori di cassa telematici, abilitati ad assolvere al duplice obbligo di memorizzazione e trasmissione dei dati degli incassi. Mancavano gli strumenti ed anche il tempo per effettuare l'installazione e l'abilitazione delle macchine.

Così, sul filo di lana, il Legislatore è intervenuto con la legge di conversione del D.L. 34/2019 per stabilire:

- ❖ una sorta di “*semestre bianco di prima applicazione*” durante il quale è possibile effettuare una trasmissione differita dell'importo dei corrispettivi giornalieri (e questo vale sia per l'obbligo decorrente dal 1° luglio 2019 che per quello dal 1° gennaio 2020);
- ❖ un termine ampio – di 12 giorni – per la trasmissione dei corrispettivi giornalieri (a regime, quindi dopo la decorrenza del semestre bianco), in modo da poter superare anche i problemi connessi al possibile malfunzionamento delle connessioni, ovvero all'assenza di rete in alcune zone d'Italia.

Si dovrebbe, così, superare - senza l'assillo di commettere errori - la fase di prima sperimentazione del nuovo adempimento, anche grazie alle aperture fornite dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 15/E/2019.

Si precisa, in ogni caso, che le modalità tecniche per la trasmissione (più oltre dettagliate) sono valide per il solo periodo transitorio di avvio del nuovo adempimento.

Chiarito ciò, in relazione ai soggetti con obbligo di memorizzazione ed invio dei corrispettivi dallo scorso 1° luglio 2019, possono configurarsi le seguenti situazioni.

Soggetti già dotati del registratore di cassa telematico

Tali soggetti memorizzano ogni singola operazione con il nuovo strumento, ovvero con quello vecchio adattato con apposita scheda di aggiornamento, rilasciano al cliente un “**documento commerciale**” che svolge le più svariate finalità (da quelle interne all'esercizio, a quelle di natura fiscale, quale la comprova della spesa con l'indicazione del codice fiscale del soggetto, etc.).

Assolto all'onere di memorizzazione, il contribuente provvederà all'invio giornaliero dei corrispettivi (avvalendosi – se ritiene - del differimento di 12 giorni) per il tramite degli automatismi di cui è dotato l'apparecchio. Normalmente, con la chiusura giornaliera si attiva direttamente l'invio dei dati.

Soggetti non ancora dotati del registratore di cassa telematico

Innanzitutto, va detto che – per effetto di quanto disposto dalla circolare n. 15/E/2019 - i soggetti che fossero obbligati alla trasmissione telematica dei corrispettivi a decorrere dallo scorso 1° luglio 2019 hanno la possibilità (ove non abbiano ancora installato un registratore telematico):

- ❖ di certificare gli incassi mediante il vecchio registratore, con l'emissione dello scontrino cartaceo;
- ❖ di certificare gli incassi mediante emissione di ricevuta fiscale.

Tali modalità sostituiscono l'obbligo di “*memorizzazione*”, mentre la trasmissione dei dati potrà avvenire (sempre per il primo semestre di applicazione) entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Pertanto, gli incassi del mese di luglio dovranno essere trasmessi entro il giorno 2 settembre 2019, cadendo il 31 agosto di sabato. È già stata richiesta una proroga di tale primo termine, finalizzata ad accorpare la trasmissione dei dati dei mesi di agosto e settembre in un'unica scadenza al 30 settembre 2019; ad oggi, però, tale differimento non è stato ancora ufficializzato.

Tali regole alternative, ha precisato la richiamata circolare, valgono comunque solo sino al momento di installazione e avvio del nuovo registratore telematico; da tale istante, dunque, si ricade nella casistica del precedente paragrafo.

La trasmissione dei dati degli incassi (per il periodo transitorio e per soggetti senza registratore)

Il provvedimento del 4 luglio 2019 ha stabilito le regole tecniche per provvedere all'invio dei dati dei corrispettivi, valevoli per il semestre transitorio per i soggetti che non si sono ancora dotati degli strumenti elettronici di nuova generazione.

Sono sostanzialmente ammesse 2 modalità base, coincidenti con altrettanti servizi online messi a disposizione gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate all'interno dell'area riservata del portale “*Fatture e Corrispettivi*” a decorrere dalla fine del mese di luglio:

- a) servizio di **upload di un file contenente i dati dei corrispettivi complessivi di una singola giornata**, distinti per aliquota Iva o con indicazione del regime di “ventilazione”, ovvero di un file compresso contenente i file dei dati dei corrispettivi delle singole giornate, in conformità alle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento;

- b) servizio **web di compilazione dei dati dei corrispettivi complessivi giornalieri** distinti per aliquota Iva o con indicazione del regime di “ventilazione”.

Inoltre, la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri può anche essere effettuata anche mediante un sistema (più evoluto dei precedenti) di cooperazione applicativa, su rete *internet*, con servizio esposto tramite modello “*web service*” fruibile attraverso protocollo HTTPS, ovvero un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo SFTP, secondo le regole contenute nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento.

Trasmissione diretta o tramite intermediario

La trasmissione del *file* contenente i dati dei corrispettivi giornalieri può essere effettuata, secondo le due modalità “base” sopra rappresentate:

- ❖ direttamente dal contribuente;
- ❖ ovvero da un intermediario abilitato all’invio delle dichiarazioni. In quest’ultimo caso, gli intermediari incaricati della trasmissione telematica rilasciano al contribuente copia della comunicazione trasmessa e della ricevuta, che ne attesta il ricevimento da parte dell’Agenzia delle Entrate e costituisce prova dell’avvenuta presentazione.

Utilizzo dei dati ricevuti

I dati, cioè la partita Iva del soggetto obbligato, la data dei corrispettivi, l’importo dei corrispettivi distinto per aliquota Iva o con indicazione del regime di “*ventilazione*”, inviati all’Anagrafe tributaria sono acquisiti, ordinati e messi a disposizione dei soggetti passivi Iva al fine di supportare i medesimi soggetti nella predisposizione delle dichiarazioni dei redditi e dell’Iva, nonché al fine della valutazione della loro capacità contributiva, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti.

I dati e le notizie raccolti, che sono trasmessi nell’osservanza della normativa in materia di riservatezza e protezione dei dati personali, sono inseriti nei sistemi informativi dell’Anagrafe tributaria e sono trattati secondo i principi della normativa sulla *privacy*.

Potranno avere accesso ai dati esclusivamente gli operatori appositamente incaricati dei controlli, le cui azioni resteranno puntualmente tracciate dal sistema.

o o o

2. ADEMPIMENTI CONTABILI

La ricorrenza dell'acquisto e della rivendita delle auto aziendali determina la necessità di avere chiare le conseguenze contabili e tributarie che si vengono a creare. La normativa, infatti, propone differenti casistiche che si possono sovrapporre e solo inquadrando correttamente la tipologia di mezzo e il tipo di utilizzo si riesce a impostare la contabilità per avere a disposizione gli elementi utili per la compilazione delle dichiarazioni annuali.

L'acquisto del veicolo aziendale

L'acquisto di un veicolo aziendale può essere finalizzato a soddisfare differenti esigenze che, peraltro, possono determinare diverse conseguenze in merito alla detrazione dell'Iva e deduzione dei costi connessi.

In linea di principio, si potrebbero identificare le 3 seguenti situazioni:

- 1) acquisto di un autocarro;
- 2) acquisto di un veicolo aziendale;
- 3) acquisto di un veicolo da concedere in uso promiscuo a dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta.

L'ipotesi più semplice è certamente la prima, stante il fatto che l'**autocarro** non subisce limitazioni alla detrazione dell'Iva (se l'acquisto risulta inerente con l'attività aziendale) né limitazioni alla deduzione del costo (a condizione che l'immatricolazione del veicolo sia "genuina").

In particolare, si avrà:

Diversi	a	Fornitore XY		24.400
Autocarri			20.000	
Iva su acquisti detraibile			4.400	

Il valore del bene verrà poi inserito nel libro dei cespiti ammortizzabili e assoggettato a un piano di ammortamento secondo criteri civilistici, tenendo conto che la deducibilità massima fiscale è fatta pari al 20%, con riduzione alla metà nell'anno di entrata in funzione del bene.

Ove l'acquisto abbia a oggetto un'**auto aziendale**, invece:

- ❖ l'Iva si rende detraibile nella sola misura del **40%**;
- ❖ il costo è fiscalmente deducibile nei limiti del valore massimo riconosciuto dal fisco, pari ad Euro 18.076,00=, nella misura forfetaria del **20%**.

La scrittura contabile sarebbe la seguente:

Diversi	a	Fornitore XY		24.400
Autovetture aziendali			20.000	
Iva su acquisti detraibile			1.760	
Iva su acquisti indetraibile			2.640	

Il valore dell'Iva indetraibile si cumula con il costo del veicolo, con la seguente scrittura (che potrebbe essere assorbita anche nell'articolo in partita doppia che precede):

Autovetture aziendali	a	Iva su acquisti indetraibile	2.640
-----------------------	---	------------------------------	-------

Così, si avrebbe che il valore complessivo del bene, da iscrivere nell'attivo di bilancio e sul libro dei beni ammortizzabili, risulta pari ad Euro 22.640,00=.

Ipotizzando che gli ammortamenti vengano civilisticamente stanziati secondo il medesimo criterio fiscale, al 31.12 del primo anno di entrata in funzione del bene si avrebbe:

- ❖ ammortamento annuo: $22.640,00 \times 25\% : 2 = 2.830,00$;
- ❖ di cui ammortamento su valore massimo rilevante: $18.076,00 \times 25\% : 2 = 2.259,50$;
- ❖ di cui quota di ammortamento deducibile: $2.259,50 \times 20\% = 451,90$;
- ❖ di cui ammortamento non deducibile: $2.830,00 - 451,90 = 2.378,10$.

La scrittura contabile (ove si intendesse evidenziare separatamente la quota di costo non deducibile) sarebbe la seguente

Diversi	a	F.do Amm.to Autovetture		2.830,00
Amm.to Autovetture Ded.			2.378,10	
Amm.to Autovetture Non Ded.			451,90	

Ove l'acquisto abbia a oggetto un'**auto da concedere in uso promiscuo ad un dipendente**, provvedendo all'emissione di fattura per il valore convenzionale pari alle tariffe ACI, invece:

- ❖ l'Iva si rende detraibile integralmente (solo qualora si riaddebiti un corrispettivo con Iva). Pertanto, ove si preferisse, invece, evidenziare un *fringe benefit* in busta paga, l'Iva tornerebbe a essere detraibile nella misura del 40%;
- ❖ il costo è fiscalmente deducibile senza limiti di valore massimo, sia pure nella misura del 70%.

La scrittura contabile sarebbe la seguente:

Diversi	a	Fornitore XY		24.400
Autovetture aziendali			20.000	
Iva su acquisti detraibile			4.400	

Ipotizzando che gli ammortamenti vengano civilisticamente stanziati secondo il medesimo criterio fiscale, al 31.12 del primo anno di entrata in funzione del bene si avrebbe:

- ❖ ammortamento annuo: $22.000,00 \times 25\% : 2 = 2.750,00$;
- ❖ di cui ammortamento deducibile: $2.750,00 \times 70\% = 1.925,00$;
- ❖ di cui ammortamento non deducibile: $2.750,00 - 1.925,00 = 825,00$.

La scrittura contabile (ove si intendesse evidenziare separatamente la quota di costo non deducibile) sarebbe la seguente

Diversi	a	F.do Amm.to Autovetture		2.750
Amm.to Autovetture Ded.			825	
Amm.to Autovetture Non Ded.			1.925	

o o o

La cessione del veicolo aziendale

All'atto della cessione, in relazione alle tre ipotesi sopra differenziate, si possono produrre le seguenti situazioni.

Ipotizziamo che:

- ❖ il valore di cessione del bene, come da quotazione dei listini di mercato (da intendersi Iva inclusa), è pari ad Euro 12.200,00=;
- ❖ il valore residuo contabile del bene è pari ad Euro 6.000,00= (storico di 24.000,00= e fondo di 18.000,00=).

Se oggetto della cessione è un autocarro non vi sono particolari problemi, in quanto l'Iva è stata integralmente detratta e il costo integralmente dedotto.

Pertanto, si avrà un imponibile di Euro 10.000,00= oltre a un'Iva di Euro 2.200,00=.

Il valore di realizzo è di Euro 10.000,00=, mentre il valore residuo è di Euro 6.000,00=, quindi si evidenzierà una plusvalenza di Euro 4.000,00=.

Contabilmente si avrà:

Diversi	a	diversi		
F.do Amm.to autocarri			18.000	
Credito v.so Cliente XY			12.200	
		Autocarri		24.000
		Plusvalenza da cessione		4.000
		Iva a debito		2.200

Se oggetto della cessione è una vettura aziendale, l'Iva grava solo sul 40% del valore e la plusvalenza dovrà essere tassata in proporzione alla percentuale di ammortamenti dedotti rispetto a quelli totali effettuati.

Per determinare l'imponibile da assoggettare a Iva si può moltiplicare il valore complessivo di cessione per il parametro 0,367647059.

Così, si otterrà un imponibile di 4.485,29= e un'Iva di 986,76=; la restante parte del corrispettivo è fuori campo Iva.

In merito alla tassazione della plusvalenza, si ipotizzi che, a fronte di un totale di 18.000 di ammortamenti stanziati, siano stati dedotti solo 10.000,00=; pertanto, la percentuale di plusvalenza da tassare è pari al 55,56% del totale.

Anche in tal caso, per comodità espositiva, ipotizziamo che il valore di costo fosse di 24.000,00= e il valore del fondo di 18.000,00=

Contabilmente si avrà:

Diversi	a	diversi		
F.do Amm.to autovetture			18.000	
Credito v.so Cliente XY			12.200	
		Autovetture		24.000,00
		Plusvalenza da cessione Imp.		2.896,48
		Plusvalenza da cessione NI		2.316,76
		Iva a debito		986,76

Se oggetto della cessione è una vettura data in uso promiscuo al dipendente cui sono state addebitate fatture per l'uso privato, l'Iva è analoga a quella del caso dell'autocarro e la plusvalenza dovrà essere tassata in proporzione alla percentuale di ammortamenti dedotti rispetto a quelli totali effettuati.

In merito alla tassazione della plusvalenza, si ipotizzi che, a fronte di un totale di 18.000,00= di ammortamenti stanziati, siano stati dedotti solo 12.600,00=; pertanto, la percentuale di plusvalenza da tassare è pari al 70% del totale. La plusvalenza, in questo caso, è pari a 10.000,00 (corrispettivo) – 6.000,00 (valore residuo) = 4.000,00.

Contabilmente si avrà:

Diversi	a	diversi		
F.do Amm.to autovetture			18.000	
Credito v.so Cliente XY			12.200	
		Autovetture		24.000
		Plusvalenza da cessione Imp.		2.800
		Plusvalenza da cessione NI		1.200
		Iva a debito		2.200

o o o

3. AGGIORNAMENTI LUGLIO 2019

3.1. SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI DAL 1° AGOSTO

Anche per il 2019 decorre dal 1° agosto il c.d. periodo feriale, ovvero il lasso temporale durante il quale, ai sensi della L. 742/1969, si determina la sospensione dei termini relativi ai procedimenti di giustizia civile, amministrativa e tributaria. Secondo la norma il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Ne consegue che:

- ❖ i termini già decorsi prima di tale periodo si interrompono e restano sospesi sino al 31 agosto compreso;
- ❖ i termini che decorrono durante tale periodo sono di fatto differiti al 1° settembre.

La sospensione, tuttavia, non opera per tutti gli adempimenti; è quindi necessario avere ben chiari quali siano quelli sospesi e soprattutto quelli che non lo sono.

TERMINI SOSPESI
Proposizione ricorso e reclamo
Costituzione in giudizio (presentazione del ricorso alla Commissione Tributaria)
Deposito di memorie e documenti
Proposizione appello
Definizione degli atti in acquiescenza
Definizione delle sole sanzioni in misura ridotta, proseguendo la lite sul tributo, oppure definizione dell'atto di contestazione o irrogazione delle sanzioni

Esempio

Si supponga che sia stato notificato un avviso di accertamento in data 22 luglio 2019, avverso il quale si intenda proporre ricorso, in quanto non interessato dalla procedura di reclamo. In tal caso, per effetto della sospensione, il termine ultimo per la notifica dell'atto viene così conteggiato:

DESCRIZIONE	PERIODO	GIORNI
giorni decorrenti prima della sospensione	dal 23 luglio al 31 luglio	9
giorni di sospensione non rilevanti	dal 1° agosto al 31 agosto	//
giorni decorrenti dopo la sospensione	dal 1° settembre al 21 ottobre	51

Quindi, il ricorso si considera tempestivo se presentato entro il 21 ottobre 2019.

Si segnala che secondo l'ordinanza n. 11632/2015 della Cassazione il termine feriale non può essere cumulato con l'ulteriore termine di 90 giorni previsto in caso di presentazione di istanza di accertamento con adesione. La citata ordinanza ha, difatti, affermato che i 2 termini non sono tra loro cumulabili, in quanto l'accertamento con adesione avrebbe natura amministrativa. Appare opportuno per completezza ricordare anche che l'esecutivo ha affermato che poteva ritenersi corretto anche mantenere il pregresso comportamento. Sul tema, dunque, appare quanto mai consigliabile assumere una posizione di prudenza.

Beneficiano del differimento anche le intimazioni a pagare successive agli accertamenti esecutivi.

Non rientrano, invece, nella sospensione le scadenze relative a procedimenti amministrativi e della riscossione.

Risultano quindi escluse le decorrenze dei termini:

di 30 giorni per il versamento (integrale o della prima rata) delle somme richieste mediante avvisi di liquidazione o di controllo formale delle dichiarazioni (i c.d. avvisi bonari)
per il versamento degli avvisi di addebito Inps
di 60 giorni per il versamento delle imposte d'atto (ad esempio registro, ipo-catastali, successioni e donazioni) richieste mediante atti di liquidazione notificati dall'Agenzia delle Entrate
di 60 giorni (normalmente) per riversare le somme conseguenti a recuperi di crediti di imposta non spettanti, anche se al riguardo sussistono posizioni contrastanti
di 30 giorni per comunicare l'adesione al pvc, di 60 giorni per la notifica dell'atto di definizione, di ulteriori 20 giorni per il pagamento delle somme dovute o della prima rata
di 15 giorni antecedenti la data fissata per l'incontro, per realizzare l'adesione integrale all'invito al contraddittorio, mediante il pagamento delle somme dovute indicate nell'invito stesso (in misura integrale o rateale)
di 20 giorni dalla stipula dell'atto di adesione, per il versamento delle somme integrali (o della prima rata) connesse alla definizione del procedimento di accertamento con adesione
per il versamento delle somme derivanti dalla definizione degli atti di reclamo/mediazione
per presentare istanze di rimborso, autotutela e sgravio, per il semplice fatto che non sono connotate dalla esistenza di termini veri e propri

Sostanzialmente non usufruiscono della sospensione dei termini i procedimenti di "*natura amministrativa*", le controversie di lavoro, e soprattutto la presentazione all'ufficio della documentazione richiesta a seguito di controllo formale delle dichiarazioni.

In particolare a questa ultima fattispecie si applica una ulteriore proroga dall'articolo 7-*quater* del D.L. 193/2016 il quale modificando l'articolo 37, comma 11-*bis* del D.L. 223/2006, prevede la sospensione dall'1° agosto al 4 settembre dei termini:

- ❖ per la trasmissione di documenti richiesti dall'Agenzia delle Entrate o altro ente,
- ❖ per il pagamento delle somme dovute a seguito dei controlli automatici e dei controlli formali oltre alla liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.

Va precisato che, ove il contribuente intendesse richiedere la sospensiva giudiziale dell'atto impugnato, i termini per tale procedimento cautelare non restano sospesi; al riguardo, ciascuna Commissione Tributaria fissa specifiche udienze da tenersi nel periodo estivo per la trattazione di dette istanze.

o o o

3.2. NUOVI LIMITI PER LA NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO NELLE SRL

L'articolo 2-*bis* del D.L. 32/2019 (cosiddetto "*sblocca cantieri*"), convertito con modificazioni dalla L. 55/2019, è intervenuto sulla disciplina degli organi di controllo della società, attenuando la forte riduzione dei parametri dimensionali che era stata in precedenza disposta dal D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza – CCII).

I nuovi limiti per la nomina dell'organo di controllo

Il D.Lgs. 14/2019 era intervenuto a modificare le disposizioni che regolamentano la disciplina concorsuale, con decorrenza dal 15 agosto 2020.

Per alcune previsioni è stata però introdotta una efficacia anticipata, fissata allo scorso 16 marzo 2019. Tra queste va segnalata la modifica dell'articolo 2477c.c., operata dall'articolo 379 del D.Lgs. 14/2019.

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; tale nomina è altresì obbligatoria quando dovessero essere superati determinati parametri dimensionali.

Con riferimento proprio ai parametri dimensionali, in precedenza l'obbligo di nomina si innescava al superamento dei limiti previsti dall'articolo 2435-*bis* (quelli che comportano l'obbligo di redazione del bilancio in forma ordinaria); oggi invece nell'articolo 2477 sono stabilite regole specifiche.

Il D.Lgs. 14/2019 aveva introdotto parametri oltremodo ridotti: tali limiti erano stati portati a 2 milioni per attivo e ricavi; il terzo parametro riguarda i dipendenti mediamente impiegati nell'attività, il cui limite era posto pari a 10.

Il D.L. 32/2019 interviene raddoppiando tali limiti: **4 milioni** tanto per i ricavi, quanto per l'attivo patrimoniale, mentre il numero dei dipendenti è stato posto pari a **20**.

	Vecchio limite	Nuovo limite (aggiornato D.L. 32/2019)
Attivo	4.400.000 euro	4.000.000 euro
Ricavi	8.800.000 euro	4.000.000 euro
n. medio dipendenti impiegati	50	20
Regola di "innesco"	2 su 3 per 2 anni consecutivi	1 su 3 per 2 anni consecutivi

La nomina dell'organo di controllo o del revisore si innesca a seguito del superamento **anche solo di uno di questi limiti**: tale regola, introdotta dal D.Lgs. 14/2019, non è stata modificata dal D.L. 32/2019.

Resta, altresì, inalterato l'articolo 2477, comma 3 c.c., secondo il quale l'obbligo di nomina in questione cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.

Non sono stati modificati i riferimenti temporali: con riferimento alle società aventi l'esercizio coincidente con l'anno solare, in sede di prima applicazione delle nuove disposizioni, per la verifica del superamento delle soglie si dovrà avere riguardo agli esercizi 2017 e 2018.

Quindi, a seguito dell'approvazione del bilancio 2018 (avvenuta nella generalità dei casi alla fine dello scorso mese di aprile), potrebbe essersi verificato l'obbligo di nomina dell'organo di controllo; al riguardo va rammentato che in sede di prima applicazione, il comma 3 dell'articolo 379 del D.Lgs. 14/2019 ha previsto 9 un termine di mesi per consentire alle società di adeguarsi alle previsioni del novellato articolo 2477 c.c..

Pertanto, entro il prossimo **16 dicembre 2019** le società dovranno verificare la necessità di una eventuale nomina dell'organo di controllo o del revisore.

o o o

3.3. DEDUCIBILITA' DELLE PERDITE DA CREDITI PRESCRITTI

In caso di inattività nella riscossione del credito, la perdita che ne deriva per l'impresa creditrice non sarebbe deducibile, in quanto tale atteggiamento sarebbe ascrivibile a una sorta di liberalità in favore del debitore: questa la posizione dell'Agenzia delle Entrate espressa nella risposta a interpello n. 197/2019.

La perdita su crediti e le presunzioni

Ai fini fiscali, la deducibilità delle perdite su crediti nell'ambito del reddito d'impresa è regolamentata dall'articolo 101, comma 5 del Tuir, che limita il diritto alla deduzione delle perdite alla verifica degli *"elementi certi e precisi"*.

Con riferimento a tale ultima previsione, onde ridurre l'alea dell'individuazione dei presupposti per la deduzione, sono state individuate alcune situazioni ove tali elementi certi precisi si presumono esistenti:

- ❖ una prima riguarda i crediti vantati verso debitori assoggettati a procedure concorsuali, o nei confronti di imprese che hanno concluso accordi di ristrutturazione dei debiti omologati a norma dell'articolo 182-bis o piani attestati ex articolo 67, comma 3 L.F.;
- ❖ una seconda è prevista per i crediti di "modesto" importo, per i quali una volta decorso il termine di **sei mesi** rispetto alla scadenza di pagamento si presumono esistenti gli elementi certi e precisi per la deduzione della relativa perdita. A tal fine, l'articolo 101, comma 5 del Tuir considera di modesta entità i crediti di importo non superiore ad Euro 2.500,00= (ovvero Euro 5.000,00= per le grandi imprese, intendendosi per tali quelle con un volume d'affari o ricavi non inferiori a 100 milioni di Euro);
- ❖ una terza ipotesi riguarda i crediti prescritti. In relazione a tale ipotesi la norma letteralmente recita: *"gli elementi certi e precisi sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto"*.

Il credito prescritto

In tema di prescrizione dei crediti occorre ricordare che:

- ❖ la prescrizione è un istituto previsto dall'articolo 2934 c.c. secondo il quale *"ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge"*;
- ❖ il successivo articolo 2943 c.c. afferma che *"la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio (...) dalla domanda proposta nel corso di un giudizio (...) La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore"*.

Questa ultima previsione è stata oggetto di analisi da parte dell'Amministrazione finanziaria con la recente risposta a interpello n. 197/2019.

Senza ripercorrere il complesso caso che ha portato all'istanza di interpello, risulta di interesse la motivazione che ha portato l'Agenzia delle Entrate a respingere il diritto alla deduzione dei crediti prescritti. In particolare, viene affermato che il diritto alla deduzione della perdita su crediti sarebbe subordinato alla verifica di una eventuale inattività del creditore.

Tale posizione viene assunta richiamando un passaggio contenuto nella circolare n. 26/E/2013, il documento di prassi di riferimento in tema di perdite su crediti, pubblicato a seguito della modifica apportata all'articolo 101, comma 5 del Tuir a opera del D.L. 82/2012. Il citato documento di prassi chiarisce infatti che: *"(...) resta salvo il potere dell'Amministrazione di contestare che l'inattività del creditore abbia corrisposto ad una effettiva volontà liberale"*.

Tale passaggio era stato peraltro richiamato nella successiva circolare n. 10/E/2014.

Nella risposta a interpello n. 197/2019 in commento, l'Agenzia delle Entrate conferma la posizione in precedenza espressa, negando la deducibilità di alcune perdite su crediti a causa del comportamento di inattività dell'istante nella riscossione dei crediti scaduti, comportamento che corrisponderebbe a una sua volontà liberale.

La giustificazione resa dall'Agenzia delle Entrate a tale posizione risiede nel fatto che *"la società istante, pur effettuando numerosi incontri e solleciti per l'incasso dei crediti insoluti, non ha posto in essere atti o comportamenti interruttivi della prescrizione, adducendo come motivazione la circostanza di privilegiare il mantenimento dei rapporti commerciali basati su una "gestione informale" direttamente da parte del sig. (...), in considerazione delle prassi di mercato in (...), Paese nel quale si attribuisce valore a un approccio fiduciario."*

o o o

3.4. FORFETTARI E RIPARTIZIONE DETRAZIONE FAMILIARI A CARICO

L'articolo 12, comma 1, lettera c) del DPR 917/1986 prevede che la detrazione per figli a carico debba essere ripartita nella misura del 50% tra i genitori, ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetti al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. Un lavoratore dipendente, sposato con una libera professionista che ha optato per il regime forfetario, può fruire della detrazione per i figli a carico nella misura del 100%, anziché applicare la ripartizione del 50% per ciascun genitore, solo se possiede un reddito complessivo più elevato rispetto a quello della moglie.

Il reddito della moglie rileverà al lordo dei contributi previdenziali, insieme agli altri redditi eventualmente conseguiti dalla stessa.

(Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 69 del 22.07.2019)

o o o

3.5. LETTERE DI COMPLIANCE REDDITI ESTERI 2016

L'Agenzia delle Entrate invierà una comunicazione per la promozione della *compliance* ai contribuenti con le anomalie dichiarative più rilevanti relative alle attività finanziarie detenute all'estero e agli eventuali redditi percepiti, adottando una serie di criteri selettivi diretti ad escludere dalla selezione le posizioni presumibilmente non tenute all'adempimento dichiarativo o per le quali l'irregolarità ha carattere meramente formale. I destinatari potranno regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione dei redditi integrativa tramite il ravvedimento operoso.

(Agenzia delle Entrate, provvedimento n. 247672 del 12.07.2019)

o o o

3.6. GUIDA INDICATORI SINTETICI DI AFFIDABILITA' (ISA)

Gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) rappresentano un nuovo strumento applicabile dal periodo di imposta 2018 attraverso il quale l'Agenzia delle Entrate intende fornire a professionisti e imprese un riscontro accurato e trasparente sul loro livello di affidabilità fiscale. In sostanza, sono degli indicatori costruiti con una metodologia statistico-economica basata su dati e informazioni contabili e strutturali relativi a più periodi d'imposta. Essi consentono agli operatori economici di valutare autonomamente la propria posizione e di verificare il grado di affidabilità su una scala di valori che va da 1 a 10. La guida è disponibile al *link* <https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Prodotti+editoriali/Guide+Fiscali/Agenzia+informa/Al+guide+italiano/guida+isa+vantaggi+imprese+professionisti/Guida+Gli+indici+sintetici+di+affidabilit%C3%A0+fisc+ale.pdf>.

(Agenzia delle Entrate, comunicato stampa del 20.06.2019)

o o o

3.7. CHIARIMENTI FATTURE ELETTRONICHE

Una società ha interpellato l'Agenzia delle Entrate segnalando che ha spedito al Sistema di Interscambio (Sdi) fatture attive senza il numero di iscrizione del repertorio delle notizie economiche e amministrative (Rea). L'Agenzia argomenta la sua risposta partendo dall'articolo 2250, comma 1 c.c., secondo il quale in tutti gli atti e nella corrispondenza delle imprese obbligate all'iscrizione nel Registro Imprese devono essere indicati l'ufficio del Registro Imprese presso il quale è iscritta la società e il numero d'iscrizione. L'omissione comporta una sanzione da 103 a 1.032 Euro, come stabilito dall'articolo 2630 c.c.. L'obbligo richiamato comprende tutti gli atti, anche le fatture. Di conseguenza, le istruzioni alle specifiche tecniche approvate con il provvedimento del 30 aprile 2018 dell'Agenzia delle Entrate, contenenti le modalità di trasmissione e ricezione delle *e-fatture*, uniformandosi alla norma civilistica, prevedono, tra le informazioni da inserire: l'iscrizione REA; l'ufficio del Registro Imprese presso il quale è registrata la società; il numero REA di repertorio con il quale la società è iscritta nel Registro Imprese. L'Agenzia ricorda, in ogni caso, che gli elementi in questione non sono nuovi né conseguenti all'introduzione della fatturazione elettronica. Pertanto, non trattandosi di un elemento richiesto dall'articolo 21 del DPR 633/1972 o da altra norma tributaria, l'assenza di tale informazione non ha riflessi in termini di documentazione delle operazioni e non obbliga, quindi, all'emissione di alcuna nota di variazione.

(Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 208 del 26.06.2019)

o o o

3.8. INDICE ISTAT

L'ISTAT ha reso noto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di **giugno 2019**, pubblicato ai sensi dell'art. 81 della Legge n. 392/78 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) e dell'art. 54 della Legge n. 449/97 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). L'indice è pari a **102,7**. La variazione dell'indice, rispetto a quello del corrispondente mese dell'anno precedente, è pari a **+0,5%**.

(ISTAT, Pubblicazione del 16.07.2019)
